

## **Elezioni forensi: la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è, nella sostanza, “difficilmente percepibile”**

L'incandidabilità è una «particolarissima causa di ineleggibilità», sicché gli artt. 47, comma 6, L. n. 247/12 (ove si parla di ineleggibilità) e l'art. 22, co. 6, r.d.l. n. 1578/33.... Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022

L'incandidabilità è una «particolarissima causa di ineleggibilità», sicché gli artt. 47, comma 6, L. n. 247/12 (ove si parla di ineleggibilità) e l'art. 22, co. 6, r.d.l. n. 1578/33 (ove si parla di incandidabilità) devono ritenersi pressoché equivalenti giacché, nella sostanza, la distinzione tra incandidabilità e ineleggibilità è qui difficilmente percepibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022